

3) Il sig. Marcuccio è condannato a corrispondere al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea la somma di EUR 2 000.

(¹) GU C 25 del 28.1.2012, pag. 67.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 maggio 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-102/11) (¹)

(Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso — Sottoscrizione autografa apposta sul telefax diversa da quella che figura sull'originale dell'atto introduttivo inviato per posta — Tardività del ricorso — Irricevibilità manifesta)

(2013/C 252/87)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione implicita con la quale la Commissione rifiuta di pagare al ricorrente le spese di viaggio annuali dalla sua sede di servizio al suo luogo d'origine per gli anni dal 2005 al 2010.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto perché manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Marcuccio supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 126, del 28.4.2012, pag. 27.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 18 giugno 2013 — Rodrigues Regalo Corrêa/Parlamento

(Causa F-114/11) (¹)

(Funzione pubblica — Retribuzione — Assegni familiari — Indennità scolastica — Presupposti per la concessione — Deduzione di un'indennità di uguale natura proveniente da altra fonte — Ricorso manifestamente infondato)

(2013/C 252/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: João Manuel Rodrigues Regalo Corrêa (Kehlen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. A. Salerno)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e V. Montebello-Demogeot, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento di considerare taluni aiuti finanziari erogati da uno Stato membro agli studenti di istituti di insegnamento superiore come indennità di natura uguale a quella degli assegni familiari e di dedurre l'importo equivalente a tali aiuti finanziari dall'indennità scolastica concessa al ricorrente, nonché di annullamento della decisione di procedere alla ripetizione dell'indebitato

Dispositivo

- 1) Il ricorso proposto dal sig. Rodrigues Regalo Corrêa è respinto in quanto manifestamente privo di ogni fondamento in diritto.
- 2) Il sig. Rodrigues Regalo Corrêa supporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

(¹) GU C 6 del 7.1.2012, pag. 28.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (giudice unico) del 4 giugno 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-119/11) (¹)

(Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto per mezzo di un timbro o mediante una diversa modalità di riproduzione della sottoscrizione dell'avvocato — Tardività del ricorso)

(2013/C 252/89)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Annullamento della decisione implicita della Commissione di rigettare la domanda del ricorrente intesa ad ottenere, da un lato, il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del fatto che agenti della Commissione si sarebbero introdotti nel suo alloggio di servizio a Luanda il 14, il 16 e il 19 marzo 2002, e, dall'altro lato, la trasmissione delle copie delle fotografie scattate in quell'occasione nonché la distruzione di tutta la documentazione relativa a tale evento.